

CONGUALI SCELTE/REVOCHE ANNI 2008-2009 – OSSERVAZIONI

Recupero quote per errori materiali nell'inserimento delle date di decorrenza della scelta o della revoca

Bisognerà chiederne la correzione presentando copia della tessera sanitaria del paziente (se richiesta).

Recupero quote per trasferimento del paziente

Nel calcolo non si tiene conto di quanto contenuto dall'ACN e dall'AIR che prevedono un recupero di massimo tre quote (art. 41, comma 6). Parimenti per i pazienti deceduti (situazione che fortunatamente interessa poco i pediatri) il recupero massimo è di dodici quote (ACN art, 41, comma 4).

Recupero quote per pazienti per i quali l'istanza di prolungamento dell'assistenza fino a 16 anni è stata presentata oltre i 14 anni e tre mesi.

Fino ad alcuni mesi fa il programma gestionale dell'anagrafica assistiti consentiva l'inserimento dell'istanza anche dopo tre mesi dal compimento dei 14 anni, mentre ora non lo consente più.

In tale situazione vengono trattenute tutte le quote relative ai mesi intercorrenti tra il compimento del 14° anno e la data di inserimento dell'istanza di prolungamento. Si tratta chiaramente di un errore di impostazione del programma in quanto in caso di interruzione e riammissione successiva dell'assistito si configurerebbe di fatto una nuova scelta relativa ad un assistito di età superiore a 14 anni, il che non è possibile.

Pertanto, in questo caso, se il paziente è ancora in carico al pediatra, non devono essere trattenute quote in quanto trattasi di continuazione dell'assistenza precedente.

Il fatto che l'attuale programma gestionale dell'anagrafica assistiti per questi casi ora non consente più di modificare la data di decorrenza del prolungamento è un problema tecnico che a noi non interessa e che deve essere risolto dall'amministrazione.

Recupero quote per pazienti con scelta temporanea (extracomunitari)

In questo caso, se il rinnovo dell'assistenza è stato fatto dopo i tre mesi dalla scadenza, vengono trattenute tutte le quote pagate dal momento della scadenza della tessera sanitaria.

Invece, ai sensi dell'art. 41 comma 2 dell'ACN "il pediatra è tenuto comunque all'assistenza del cittadino fin dalla data di cessazione della sospensione medesima". Ne deriva che devono essere trattenute le quote solo per gli assistiti non più riattribuiti al pediatra (permesso di soggiorno non rinnovato, ecc.), mentre per gli assistiti riattribuiti allo stesso pediatra non deve essere trattenuta alcuna quota anche se la formalizzazione amministrativa fine fatta dopo i tre mesi dalla precedente scadenza.

Il fatto che l'attuale programma gestionale dell'anagrafica assistiti in questi casi considera la riattribuzione dopo i tre mesi come una nuova scelta è un problema tecnico che a noi non interessa e che deve essere risolto dall'amministrazione.

Recupero quote per pazienti mantenuti in elenco dopo la data di revoca d'ufficio (scelte temporanee e scadenza tessera ai 14 anni) e che non hanno fatto richiesta di rinnovo entro i tre mesi

In questo caso, il problema è più complesso.

Infatti, se è vero che il medico deve erogare l'assistenza ai pazienti in regola con la tessera sanitaria e dovrebbe sapere la data di scadenza per età o per scelta temporanea, la gestione degli aspetti amministrativi spetta all'Azienda Sanitaria che, tra l'altro, ha l'obbligo di inviare gli elenchi mensili delle scelte/revoche e il tabulato completo ogni sei mesi (ACN art. 43, commi 1 e 3) e per quasi tutto il 2008 ciò non è stato fatto.

D'altro canto, il problema dei controlli da parte della Corte dei Conti, nel caso dei pediatri appare senz'altro artificioso in quanto eccetto i casi di assistiti trasferiti o deceduti (regolati dalla normativa contrattuale) e di cambio medico, in cui le quote dovranno essere effettivamente recuperate per non arrecare danno economico all'Ente, negli maggior parte dei casi si tratta di quote pagate in ogni caso ad un solo medico per cui non può esserci alcun danno economico.

Anzi, in una eventuale ipotetica controversia giudiziaria promossa dal singolo medico, l'Ente dovrebbe dire a chi verranno attribuite le quote trattenute nel periodo cosiddetto di "vacanza assistenziale", mentre il medico potrebbe avvalersi pur sempre della testimonianza dei genitori dell'assistito a riprova dell'assistenza prestata nel suddetto periodo. A meno che l'ASL non sia in grado di dimostrare di aver comunicato all'assistito l'avvenuta cancellazione dagli elenchi.